



Publicato il 25/11/2016



N. 00431 /2016 REG.PROV.CAU.
N. 01022/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2016, proposto da:

Luca Grigoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla C.F. SCLLSN66M31F351J, Sergio Viale C.F. VLISRG66A15L219Q, Giovanni Battista Bramard C.F. BRMGNN74E01D205V, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevicchio, 68;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non costituito in giudizio;

nei confronti di

Simona Ferrarello, Matteo Dessimone Pallavera, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso dell'USR Piemonte, Ufficio IV Alessandria Asti, del 22/07/2016



avente ad oggetto "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di I e II grado - convocazione prova orale classe di concorso A012-A022" con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;

- dell'avviso dell'USR Piemonte, Ufficio IV Alessandra Asti, del 26/07/2016;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 6607 del 16/06/2016 nella parte in cui ha nominato il Prof. Turigliatto quale commissario A22 della II sotto commissione AD04 (A012-A022);

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 7307 del 01/07/2016;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 7876 del 14/07/2016;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 8690 del 08/08/2016;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 9706 del 02/09/2016;

- della griglia di valutazione delle prove scritte per l'ambito Ambiti disciplinari AD04-AD08 approvata in data 21/06/2016;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 10080 del 12/09/2016 - approvazione graduatoria generale per l'AD04 - classe di concorso A012;

- della graduatoria allegata al D.D.G. prot. 10080 del 12/09/2016;

- dell'avviso del Dirigente dell'USR Piemonte, Ufficio I, del 12/09/2016 - pubblicazione graduatoria di merito AD04 - Classe A012;

- del Decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte, Ufficio I, prot. 10166 del 13/09/2016;

- della graduatoria rettificata al D.D.G. prot. 10166 del 13/09/2016;

nonché per l'annullamento



di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali, e comunque connessi del relativo procedimento;

e per la condanna delle Amministrazioni in epigrafe a nominare una nuova II sottocommissione giudicatrice, a modificare la griglia di valutazione dei quesiti, a rivalutare la prova scritta del ricorrente e ad ammettere il ricorrente alla successiva prova orale in sessione straordinaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che pare sorretto da *fumus boni iuris* e meritevole di approfondimento il primo motivo di ricorso attinente alla posizione del commissario di concorso Mariano Turigliatto, del quale si contesta che ricopra una carica politica (consigliere comunale del Comune di Grugliasco);

ritenuto, per tale profilo, che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili e tutelabili con la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, decimo comma, c.p.a.;

ritenuto, ai fini della definizione del merito, che l'amministrazione, costituitasi con memoria di stile nulla chiarendo della posizione del commissario Turigliatto, debba, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

1) chiarire se il commissario abbia la carica politica contestata;



2) depositare in giudizio: provvedimento di nomina del commissario Turigliatto Mariano; dichiarazioni dallo stesso rese con eventuale riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità;

3) depositare in giudizio: verbali della procedura da cui si evinca quali commissari hanno partecipato alla predisposizione delle griglie di valutazione e quali commissari hanno corretto le prove del ricorrente;

4) depositare in giudizio: documentazione dell'attività della commissione cui ha preso parte Turigliatto Mariano;

fermo che l'eventuale fondatezza dell'anzidetta censura, trattandosi di vizio della composizione della commissione di concorso, appare idonea ad inficiare la legittimità dell'intera procedura;

ritenuto infine necessario, per tale ultima ragione, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

considerato che, ricorrendone i presupposti ai sensi del c.p.a., deve essere autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A) Pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte dal quale risulti:

1. l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria interessata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;



6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo originale del ricorso in allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte - ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive inoltre che il M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte resistente:

c. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra;

d. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile nella sezione del sito denominata "concorso docenti 2016 USR Piemonte"; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto che le pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di dieci giorni dall'adempimento;



elargito il 25/11/2016 P.Q.M. A/1000

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

ordina al Dirigente p.t. dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di trasmettere a questo Tribunale i chiarimenti e la documentazione precisati in motivazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza;

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi di cui in motivazione;

visto l'art. 55 co. 10 c.p.a. fissa udienza pubblica al 10.5.2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Maria Brigida Ruggiero, funzionario del Tar Piemonte, seconda sezione - attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessive n. 6 fasciate inclusa la presente, tutte firmate dalla sottoscritta.

Torino, il 25 novembre 2016.

Maria Brigida Ruggiero

Maria Brigida Ruggiero

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.





COPIA conforme all'originale

28 NOV. 2016

Torino

IL DIRETTORE SEGRETERIA 2^a SEZIONE

[Handwritten signature]

AVVISO

- 1) il presente atto viene pubblicato in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. per il Piemonte n. 00431/2016 REG.PROV.CAU. N. 01022/2016 REG.RIC., emessa in data 25/11/2016, nel procedimento R.G. n. 1022/2016;
- 2) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.